



Giunta Regionale della Campania

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

TRA

l'**Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali** (di seguito Agenzia), C.F. 97113690586, con sede in via Puglie n. 23, 00187 - Roma, nella persona del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, dott. Giovanni Bissoni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima, e avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto

E

la **Regione Campania - Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali**, C.F./P.I., con sede legale in, nella persona del, dott./prof./sig., domiciliato per la carica presso, e avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto

Premesso che

- a. l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nell'istituire l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, attribuisce alla stessa specifiche funzioni istituzionali di «*supporto delle attività regionali*»;
- b. gli «*Indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali*» espressi dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 giugno 2003, sviluppano i contenuti delle funzioni di supporto attribuite all'Agenzia stessa, precisando: «*l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, svolge prioritariamente attività di supporto tecnico e scientifico nei confronti delle Regioni, nell'ambito delle politiche di auto-coordinamento che le stesse perseguono per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza garantiti uniformemente sul territorio nazionale a tutela della salute dei cittadini, per un miglior controllo degli andamenti della spesa*»;
- c. al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo quanto stabilito all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, «*la Regione [...], anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale*»;
- d. la Regione Campania, già con il decreto commissariale n. 49/2010, ha avviato il processo di riassetto della rete ospedaliera e territoriale attraverso interventi di dismissione, riconversione, riorganizzazione dei presidi ospedalieri preesistenti e in costruzione, e contestualmente ha disegnato e rimodulato il sistema e la rete dell'emergenza urgenza;
- e. alla luce dell'impianto normativo delineato dalla legge 07 agosto 2012, n. 135, e del «Regolamento» – in fase di approvazione, collegato alla legge stessa – sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi della assistenza ospedaliera, la Regione Campania è nella



Giunta Regionale della Campania

condizione sia di dare piena attuazione al decreto commissariale n. 49/2010, sia di dover intraprendere uno studio valutativo e applicativo del predetto Regolamento;

- f. al fine di innovare i processi sanitari e accelerare le attività da porre in essere per il miglioramento dei processi stessi in quanto a efficienza ed efficacia, la Regione Campania ha manifestato l'opportunità di avvalersi della capacità, della competenza e dell'esperienza, maturate in materia dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, stipulando con quest'ultima un accordo quadro triennale, dimensionato anno per anno in funzione delle necessità evidenziate dal Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione;
- g. in virtù dei precedenti positivi rapporti di collaborazione tra la Regione Campania e l'Agenzia, quest'ultima, in occasione dell'incontro tenutosi in data 07 Gennaio 2014 con il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione, ha manifestato la propria disponibilità alla sottoscrizione del presente accordo quadro.

*Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente atto,
le parti convengono e stipulano quanto segue.*

Art. 1

(Oggetto)

1. Le parti condividono e accettano il contenuto del presente accordo quadro riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento scientifico e amministrativo, alle modalità di finanziamento, ribadendo l'impegno alla conduzione nei modi e tempi stabiliti, delle attività previste, ognuna per quanto di propria pertinenza.
2. Il contenuto del presente accordo quadro è dettagliatamente descritto nel documento tecnico-scientifico (*all.1*) che, allegato all'accordo stesso, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Attività)

1. Il presente accordo quadro attesta la disponibilità comune a operare nello spirito di massima collaborazione, che potrà concretizzarsi attraverso la stipula di specifici accordi operativi nei quali verranno definiti i singoli piani di attività della cooperazione, stabilendo nel dettaglio i tempi e le modalità di svolgimento, i risultati attesi, le rispettive responsabilità, gli eventuali finanziamenti.
2. Gli specifici accordi operativi potranno coinvolgere soggetti terzi (aziende, enti, istituzioni...) pubblici e/o privati, qualora ne convengano entrambe le parti.
3. L'attività di supporto richiesta all'Agenzia sulla base delle necessità di volta in volta rappresentate dal Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, potrà vertere sulle tematiche approfondite nel documento tecnico-scientifico allegato e in breve di seguito rappresentate:
 - revisione delle reti assistenziali;



Giunta Regionale della Campania

- predisposizione di un sistema di assegnazione e valutazione obiettivi, monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti;
- predisposizione di un programma di miglioramento integrato della performance (ottimizzazione della Value Proposition);
- affiancamento nella implementazione di nuovi flussi informativi regionali, con particolare riferimento ai registri tumori della popolazione e supporto alla definizione di un Sistema di Monitoraggio dei flussi informativi (nazionali e regionali) allo scopo di garantire la completezza, la tempestività e la qualità delle informazioni.

Art. 3

(Referenti)

1. La Regione individua nel dott. Mario Vasco il proprio referente scientifico per il presente accordo, e nel dott. il proprio referente amministrativo.
2. L'Agenzia individua nel proprio Direttore Generale il referente scientifico per il presente accordo, e nel Direttore dell'Area funzionale Risorse umane, organizzazione e bilancio il proprio referente amministrativo.

Art. 4

(Rimborsi)

1. Al personale individuato da Agenas che svolgerà le attività di cui alla presente Convenzione, la Regione Campania corrisponderà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per trasferta e soggiorno (viaggio, vitto, alloggio ecc.), che saranno di volta in volta documentate e che rispetteranno i massimali regionali che verranno dalla Regione stessa forniti prima dell'inizio della missione.
2. Tale rimborso verrà effettuato direttamente dalla Regione Campania a cui dovranno essere trasmessi i giustificativi di spesa.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente accordo quadro ha validità di 3 anni a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso, salvo eventuale periodo di proroga, da richiedere per motivate esigenze almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine di conclusione originariamente previsto.
2. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, per documentati motivi, dal presente accordo e/o dagli eventuali specifici accordi operativi derivanti dallo stesso. Il recesso avrà efficacia 90 (novanta) giorni dopo la data d'invio della relativa comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. All'Agenzia spetterà la quota di finanziamento corrispondente alle attività espletate fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 6

(Riservatezza, titolarità dei dati)



Giunta Regionale della Campania

1. L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa, e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'oggetto del presente accordo; successivamente i dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
2. Eventuali dati sensibili dovranno essere trattati dalle parti in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. L'Agenzia si impegna a fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.
3. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 7

(Foro competente)

1. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. A integrazione del presente accordo quadro e/o ad ampliamento delle linee progettuali contenute nello stesso, attraverso appositi addendum possono essere stipulati protocolli d'intesa aggiuntivi, qualora entrambe le parti ne convengano.
2. La durata degli eventuali protocolli d'intesa aggiuntivi deve comunque essere ricompresa nell'arco temporale del presente accordo.
3. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della Regione Campania.

Art. 9

(Norma finale)

1. Il presente accordo si compone di 9 (nove) articoli redatti in 4 (quattro) pagine e di un allegato, e viene sottoscritto da ambo le parti con firma elettronica qualificata.

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente

dott. Giovanni Bissoni

(firmato con firma elettronica qualificata)

Per la Regione Campania



Giunta Regionale della Campania



(firmato con firma elettronica qualificata)